



Comune di Auronzo di Cadore

Provincia di Belluno

C.A.P. 32041 - Via Roma, 24

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

N. 145

del 30 NOVEMBRE 2023

ORIGINALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO AURONZO DI CADORE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI EVENTI NEL CORSO DELLA STAGIONE INVERNALE FINALIZZATI AD AUMENTARE E DIFFERENZIARE L'OFFERTA TURISTICA E LE ATTIVITÀ DI SVAGO FRUIBILI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:10 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
1.	VECELLIO GALENO Dario Sindaco		X
2.	LARESE FILON Daniela Vice Sindaco	X	
3.	POMARE' Silvio Assessore	X	
4.	DE LUCA LONDA Michele Assessore		X
5.	PAIS BIANCO Roberto Assessore	X	

Assume la presidenza LARESE FILON Daniela, nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario RINALDI Vania il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Scade il

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Auronzo di Cadore, da sempre territorio a vocazione turistica, accoglie, anche nel corso della stagione invernale, numerosi ospiti e turisti che scelgono le Dolomiti patrimonio dell'Umanità per trascorrere le proprie vacanze estive ed invernali;

RICHIAMATI:

- Gli artt.117 e 118 della Costituzione ove vengono assegnati alla legislazione corrente Stato / Regioni l'ordinamento sportivo, la valorizzazione dei beni culturali, la produzione ed organizzazione di attività culturali, stabilendo altresì che le funzioni amministrative competono ai Comuni, secondo il principio di sussidiarietà verticale;
- Lo "Statuto del Comune di Auronzo di Cadore" (approvato con Deliberazione del Consiglio n.48 del 27/04/2004 e modificato con Deliberazioni n.20 del 30/06/2012, n.21 del 23/04/2013 e n.50 del 28/12/2017), il cui art.5 "Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero" recita: "Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce l'attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile";

La Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" programma 2 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", la Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" programma 1 "Sport e tempo libero", e la Missione 7 "Turismo" programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del "Documento Unico di Programmazione 2023/2025" (approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 05/05/2023);

DATO ATTO che:

- per quanto sopra, la promozione e lo sviluppo delle iniziative ricreative, culturali, turistiche e sociali, hanno rivestito sempre particolare rilievo e attenzione da parte dell'Amministrazione comunale poiché hanno una notevole capacità aggregante e sono in grado di garantire una migliore vivibilità del paese;
- che grazie all'attività di collaborazione delle Associazioni di volontariato, che operano sul territorio comunale, il Comune riesce a difendere le proprie tradizioni, la propria cultura e la propria identità, e ad affrontare le varie sfide che il futuro riserva sempre di più;
- che per le suddette finalità, l'Amministrazione comunale, da sempre è intervenuta a sostegno delle iniziative, manifestazioni ed attività organizzate e gestite dalle Associazioni ed organismi no profit, aventi finalità di interesse pubblico, mediante erogazione di contributi di varia natura: economici, concessione dell'utilizzo gratuito di spazi, locali e attrezzature comunali;

CONSIDERATO che il sostegno mediante erogazioni di contributi in denaro a soggetti terzi, ivi incluse le associazioni, pro-loco, parrocchie, per iniziative rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. (Corte Conti Lombardia, 1075/2010; Corte Conti Abruzzo 346/2012) risulta tutt'ora ammesso;

Ciò premesso,

VISTA ed esaminata la richiesta acquisita al n. di prot.12856 in data 22/11/2023, con cui la locale Pro Loco chiede un contributo di €.24.900,00 per l'organizzazione di una serie di eventi nel corso della stagione invernale finalizzati ad aumentare e differenziare l'offerta turistica e le attività di svago fruibili nel territorio comunale, e riportati nell'elenco allegato alla relativa richiesta con indicazione della spesa prevista per loro realizzazione;

ATTESO che il Legislatore regionale attribuisce alle Associazioni Pro Loco un importante rilievo locale in quanto svolgono, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 34/2014, attività di promozione del territorio in cui operano, mediante iniziative per lo sviluppo del turismo, dello sport, delle attività culturali, sociali, ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia dei patrimoni storico-artistici ed architettonici;

DATO ATTO che contributo richiesto è finalizzato al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, svolte nell'interesse della collettività e che l'Ente svolge normalmente attraverso l'opera di terzi, tali presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici):
"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni"

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti correlati agli interventi di cui al medesimo comma 1."

VISTO il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti privati" approvato con delibera consiliare nr. 16 del 06.04.1991, esecutiva;

ESAMINATI i pareri della Corte dei conti in materia (sez. contr. Lombardia, 23/01/2009, n. 7, sez. contr. Lombardia, 29/06/2006, n. 9, sez. controllo Lombardia 13/12/2007 n. 59 e sez. controllo Lombardia 5/06/2008 n. 39), secondo i quali:

“all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto (riguardo alla possibilità per un ente pubblico di procedere ad attribuzioni patrimoniali straordinari in favore di soggetti privati, i quali operando sul territorio comunale svolgano attività di interesse e rilievo pubblico). Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. [...]

La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla recente legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge che disciplina il procedimento amministrativo, che l'amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto.

Va, però, precisato che ogniqualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Alla luce della suddetta giurisprudenza l'attuale richiesta [...], in ordine all'ammissibilità di un contributo straordinario [...], non può non trovare consenziente questa Sezione, solo nell'ipotesi in cui l'attribuzione patrimoniale sia finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune e che tali finalità siano esterne in appositi atti deliberativi dell'Ente.”

VISTO il programma degli eventi in programma per la stagione invernale e il budget finanziario, presentato a corredo della suddetta istanza;

RITENUTO, quindi, di procedere all'erogazione di un contributo finanziario nella misura di €24.900,00* all'uopo previsto nel bilancio di previsione 2023/2024;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile, attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del succitato D. Lgs.267/2000 del Dirigente la Ragioneria Comunale, circa la copertura finanziaria dell'impegno di spesa;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **di assegnare** alla Pro Loco Auronzo di Cadore per le finalità descritte in premessa, **un contributo finanziario di €24.900,00;**
- 2) di disporre l'erogazione di un acconto sul contributo assegnato nella misura del 70%, sulla base del programma presentato al fine di consentire all'associazione stessa di poter realizzare gli eventi programmati;
- 3) di disporre l'erogazione delle restanti somme previa rendicontazione della spesa sostenuta;

- 4) di dare atto che il presente va pubblicato sul sito dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 - comma 3 - del D.lgs. 33/2013, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento;
- 5) di dare atto che gli atti conseguenti rientrano nella competenza del Responsabile del Settore Amministrativo-contabile;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023-2024 come di seguito specificato: Missione 7, Programma 1, Titolo 1 Macroaggregato 04 – capitolo 1620.

Con separata votazione, il cui esito è identico a quello in precedenza riportato, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Daniela Larese Filon*

IL SEGRETARIO
dott.ssa Vania RINALDI *

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e trasmessa con nota pari data ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del citato D.Lvo.

Li, 13 dicembre 2023

IL SEGRETARIO
dott.ssa Vania RINALDI *

Il sottoscritto Segretario Comunale

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4[^] comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3[^] comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 – n. 267, in data 24/12/2023.

Data 07/12/2023

IL SEGRETARIO*